

VERBALE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AZIONE MERIDIONALISTA A.P.S. - E.T.S." RESO NECESSARIO PER RIMUOVERE I MOTIVI OSTATIVI ALL'ISCRIZIONE AL RUNTS ECCEPITI DALL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

Il giorno **venticinque ottobre duemilaventidue**, alle ore 13,30 presso il Centro Direzionale di Napoli Isola C2 Sc.D. sede di **Azione Meridionalista A.P.S. - E.T.S C.F. 95146270632**, a seguito della comunicazione ricevuta da parte del RUNTS Regione Campania in Napoli nella quale si eccepivano formali motivi ostatiti l'iscrizione dell'associazione al RUNTS viene redatto l'allegato Statuto che recepisce le motivazioni ostative, sanandole. Il Presidente del Consiglio Direttivo si farà carico di depositare nuovamente copia dello Statuto all'Agenzia delle Entrate che annulla e sostituisce quanto depositato in precedenza.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente di Azione Meridionalista A.P.S. - E.T.S.

Giancarlo Chiari



Allegato "A"

STATUTO dell'Associazione **“AZIONE MERIDIONALISTA A.P.S. - E.T.S.”** in sigla **AM** già Movimento Associativo per la Revisione della Storia del Sud Italia in sigla MARSS.

Articolo 1.

Denominazione, durata, sede.

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **“AZIONE MERIDIONALISTA A.P.S. - E.T.S. ”**», da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Napoli e con durata illimitata .

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'attività della stessa.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 2.

Logo

L'Associazione è dotata di un proprio logo, così come risulta rappresentato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 3.

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione ha lo scopo di svolgere qualunque attività atta a promuovere la conoscenza ed il riesame delle vicende che hanno determinato la storia italiana pre e post-unitaria, al fine di chiarire le dinamiche storiche, politiche, economiche e socioculturali che hanno portato all'Unità d'Italia, attraverso la ricerca e lo studio di tutti i testi e documenti che comprovino una verità storica, discorde da quella attualmente riconosciuta e divulgata anche mediante i libri scolastici.

Nel caso la documentazione raccolta contenga elementi tali da comprovare verità storiche diverse da quelle ad oggi riconosciute, l'Associazione si farà carico di proporre nelle sedi istituzionali più idonee il riconoscimento di tali verità anche mediante l'utilizzo di istituti legislativi quali la proposta di legge di iniziativa popolare prevista dall'art.71 della Costituzione Italiana secondo comma, proponendo anche l'istituzione di una giornata nazionale dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione dei sacrifici esistenziali ed economici sofferti dalle popolazioni del Sud nel processo di unificazione dell'Italia. Il riconoscimento ufficiale di ciò potrà contribuire a far riacquistare la fiducia nelle istituzioni e riaffermare la dignità del popolo meridionale nei confronti del resto d'Italia, ponendo le premesse per sanare la frattura che si creò in quel periodo storico e diede luogo alla cosiddetta Questione Meridionale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tenendo conto di fondamentali valori e principi, come di seguito indicato:

1- conoscenza e riesame delle vicende che hanno determinato la storia italiana pre e post-unitaria, al fine di chiarire le dinamiche storiche, politiche, economiche e socioculturali che hanno portato all'Unità d'Italia, attraverso la ricerca e lo studio di tutti i testi e documenti che comprovino una verità storica, discorde da quella attualmente riconosciuta e divulgata anche mediante i libri scolastici.

2. l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alle vittime del cruento processo di unificazione nazionale al fine di riconoscere e valorizzare i sacrifici sofferti dalle popolazioni del Sud nel processo di unificazione dell'Italia.

3. valorizzare le libertà civili, personali e di associazione in contrapposizione ai limiti imposti da coloro che abusano del senso di bene comune, pubblico o collettivo, allo scopo di perseguire e diffondere in Italia ed in Europa i principi inviolabili espressi nella "Dichiarazione universale dei diritti umani" adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

4. il rispetto e la salvaguardia dei principi costituzionali per quanto disposto sulla inviolabilità delle libertà individuali, di associazione, di movimento, di opinione e di espressione. In particolare, studiare e promuovere ogni forma di garanzia delle libertà di scelta personali con riferimento al lavoro, alla famiglia, alla tutela della salute;

5. promuovere e favorire ogni iniziativa e impegno volti alla tutela della Democrazia, a livello nazionale, europeo, internazionale e sovranazionale.

L'Associazione persegue tali scopi mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Articolo 4.

Progettualità

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuove ed attua:

- 1- ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione, alla aggregazione e al confronto dei cittadini sulle questioni esposte all'articolo 3;
- 2- relazioni con movimenti, comitati, centri studi, riviste e gruppi locali, nazionali o internazionali che perseguono gli stessi obiettivi di ricerca della verità storica;
- 3- la cooperazione con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni locali, nazionali o internazionali;
- 4- l'organizzazione e partecipazione ad incontri, convegni, dibattiti, tavole rotonde, congressi, seminari, manifestazioni in genere, impiegando anche i mezzi radiotelevisivi;
- 5- cura e pubblica, nel rispetto della vigente normativa in materia di editoria e stampa, libri, cataloghi, articoli, opuscoli o altro materiale informativo e scientifico sui temi di rilevanza per la Associazione, e realizza filmati, documentari, podcast, video e altre forme di contenuti audiovisivi in linea con gli scopi statutari, avvalendosi anche di strumenti di comunicazione per via informatica, social network, siti internet;
- 6- in generale ogni attività che possa contribuire al proseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5.

Divieto di ripartizione degli utili

Come previsto dall'art.8 del D. lgs 117/2017, l'associazione non può ripartire gli utili tra soci.

Articolo 6.

Natura e limiti

L'Associazione è costituita e opera secondo le disposizioni della Costituzione Italiana, delle norme del Codice civile e del D.lgs. 117/2017, nel rispetto delle Convenzioni Europee e Internazionali cui lo Stato italiano aderisce.

Articolo 7.

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, da sponsorizzazioni e patrocini, da donazioni, eredità e lasciti generali.

Il Consiglio direttivo può prevedere una quota associativa annuale a carico dei soci.

Le somme versare a titolo di quote sociali o di elargizioni liberali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 8.

Adesioni

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni, gli enti, che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa. Spetta, ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, accogliere o meno, senza motivazione, le richieste di adesione all'Associazione e revocarle, con comunicazione motivata, nel caso in cui l'associato non tenga fede agli scopi statutari. Così come prevede l'art.23 del D.lgs. 117/2017 il socio escluso si può appellare all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla motivazione del rigetto.

Articolo 9.

Soci

Socio è colui che, previa richiesta, ammissione e costituzione del rapporto associativo, ai sensi degli articoli successivi del presente Statuto, aderisca alle finalità dell'Associazione e contribuisca a realizzare, senza limiti temporali, gli scopi della stessa; può tuttavia recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Non è posto limite al numero degli associati.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I partecipanti dell'Associazione si qualificano come Soci ordinari.

Hanno diritto di voto in assemblea, il cui esercizio è subordinato alla maturazione di almeno sei mesi di anzianità dal giorno dell'accoglimento della domanda di associazione.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa.

Articolo 10.

Doveri dei soci

I Soci sin dalla loro prima iscrizione sono tenuti a contribuire alle attività dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per:

1. dimissioni-recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione.

Articolo 11.

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

Articolo 12.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci. È convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Se il presidente, benché richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione dell'assemblea può essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione deve avere un preavviso di cinque giorni, anche tramite strumenti informatici, prevedendo la partecipazione presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, anche mediante audio- video conferenza, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, nonché

per deliberare sulle materie previste all'art. 25 D.lgs.117/2017 (salvo la deroga concessa alla lettera e), o per qualsiasi altra informazione o deliberazione si ritengano opportune, e in tale occasione verrà comunicato l'ordine del giorno per la discussione e la eventuale votazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione (in un giorno diverso dalla prima) e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette sono validamente costituite le assemblee totalitarie, quelle cioè in cui siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i componenti del consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 13.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, composto da tre membri eletti tra gli associati, è convocato dal Presidente, anche tramite strumenti informatici, almeno 2 giorni prima della riunione, ha tutti i poteri relativi agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, organizza l'attività statutaria dell'Associazione e, tra i propri membri, può nominare uno o più Consiglieri, delegando a ciascuno di essi singole attribuzioni, fatte salvo le limitazioni di legge. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza. Dura in carica 5 anni.

Articolo 14.

Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Comitato direttivo e in caso d'urgenza può esercitarne i poteri, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. Spetta al Presidente, o suo delegato, autorizzare l'impiego del simbolo dell'Associazione nonché la sua denominazione.

Articolo 15.

Il Tesoriere

La gestione economica dell'Associazione è controllata dal Tesoriere. Il Tesoriere dovrà accertare la regolare tenuta dei conti e la correttezza delle rendicontazioni.

Il Tesoriere potrà altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Dura in carica 5 anni.

Articolo 16.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17.

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 18.

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto, che potrà eventualmente nominare un liquidatore e determinare le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (art.45 comma 1 del Codice)

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo

7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19.

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2013 e alle norme del Codice civile.

Letto e approvato

Allegato "B"

